



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Reggio Emilia

Il Tribunale, nella persona del giudice Dott.Elena Vezzosi, all' udienza del 29 ottobre 2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 1510/2013 vertente tra

PA [redacted] B [redacted] ata [redacted] te in [redacted]
[redacted] presentata e difesa, in forza di procura speciale apposta in calce al ricorso
da [redacted]
elettivamente domiciliata presso lo studio di [redacted]
n.5,

RICORRENTE

E

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliato in Reggio Emilia presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Reggio
Emilia Via Della Previdenza Sociale n.6 difeso da [redacted]
generale alle liti [redacted]

RESISTENTE



OGGETTO: opposizione ad avvisi di addebito n. 395/2013/00013134/23/000 e n. 395/2013/00014222/88/000

FATTO E DIRITTO

Con unico ricorso [redacted] proponeva tempestive opposizioni avverso gli avvisi di addebito in oggetto con cui l'INPS aveva intimato il pagamento delle contribuzioni dovute alla gestione commercianti per il periodo 01.01.2007 al 28.02.2009, eccependo non debenza nel merito per non avere mai espletato attività commerciale, e comunque non in maniera abituale e prevalente.

Si costituiva l'INPS, resistendo alle avverse domande e chiedendone il rigetto.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'odierna udienza del 29/10/2014 la stessa veniva discussa e decisa dando lettura della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Brevemente, la vicenda è la seguente: la ricorrente è socia della ditta [redacted] s.n.c., che si occupava della gestione di bar-ristorante-pizzeria sito nel [redacted]

A partire dal mese di marzo 1996 e fino al mese di marzo del 2009 l'azienda è sempre stata affittata a terzi, e solo dal marzo 2009 (e per altro per modesto periodo di un anno) i soci della B [redacted] Pa [redacted] C. s.n.c. hanno deciso di esercitare direttamente/personalmente l'attività di bar-ristorante-pizzeria.

Dal settembre 2010 la società è stata chiusa e cancellata dal registro imprese.

Nell'anno 2010, nel corso della nota operazione *Poseidon* posta in essere dagli uffici INPS di tutta Italia, anche la ricorrente è stata iscritta d'ufficio al Registro Commercio in seguito ai controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle denunce dei redditi degli anni 2007 e 2008, controlli attraverso i quali si erano individuati i soci per i quali l'attività svolta nella società era qualificata attività "prevalente", come si deduce dall'esame dei quadri RH e RK delle denunce dei redditi presentate dalla società.



In realtà, seconda la prospettazione esposta in ricorso, la sig. B. [redacted] non ha mai svolto, dal 1996 in avanti, alcun tipo di attività all'interno della predetta s.n.c., posto che l'azienda è stata affittata continuativamente a soggetti terzi sino al marzo 2009; ed è solo per un mero errore materiale nella compilazione delle denunce dei redditi annuali che lo studio di commercialista ha barrato, in corrispondenza con il nominativo della B. [redacted] la casella RK indicante lo svolgimento di attività prevalente all'interno della società.

Tanto premesso in fatto, va ricordato che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria per il socio accomandatario o per il socio amministratore di una società a responsabilità limitata che opera nel settore commerciale, ciò al fine di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Dunque l'obbligo di iscrizione ed il conseguente obbligo contributivo discendono dall'essere socio della società commerciale e dall'espletare attività lavorativa presso la relativa impresa (così Cass., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012).

Come osservato dalla S.C. nella sentenza n. 845/2010 non è sufficiente la mera qualità di socio accomandatario, ma l'obbligo all'iscrizione alla gestione commercianti consegue all'accertamento di una serie di presupposti (nel caso esaminato dalla S.C., ad esempio, risultava accertato che la società *"... svolge attività commerciale di intermediazione immobiliare; la società ha solo due soci, l'attuale ricorrente (accomandatario) ed il fratello di costui (accomandante) e non ha dipendenti; il ricorrente, unico socio accomandatario, in quanto amministratore e legale rappresentante della società, necessariamente è tenuto a svolgere tutte le attività che riguardano la gestione sociale; il ricorrente, per l'anno 1999, ha dichiarato un reddito da partecipazione sociale di L. 64.281.000; la circostanza che il ricorrente sia studente universitario è del tutto irrilevante, non essendo tale stato inconciliabile con l'esercizio dell'attività commerciale"*).

Dunque, i presupposti richiesti dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, per l'iscrizione obbligatoria della ricorrente sig. [redacted] nella gestione degli esercenti attività commerciali devono essere accertati *"Sulla scorta delle risultanze di fatto accertate dal giudice ..."* (così Cass. n. 845/2010).

In altri termini, il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è la partecipazione allo svolgimento delle attività commerciali. Invero, l'art. 1, co. 203, legge 662/96 ha disposto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dei titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro



proprio qualora il soggetto abbia piena responsabilità dell'impresa con assunzione di oneri e rischi di gestione e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

Tali requisiti, che devono sussistere congiuntamente, non ricorrono nel caso in esame.

Recentemente la S.C., in analoga fattispecie, ha rilevato come non possa essere desunto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sulla base di elementi di carattere fiscale, in quanto tali elementi non rilevano sul piano previdenziale (vd. Cass., Ordinanza n. 3145/2013). Ne consegue l'irrelevanza della segnalazione sul quadro RK della dichiarazione dei redditi del ricorrente. Peraltro, anche ove si volesse attribuire efficacia di confessione stragiudiziale a tale indicazione, si tratterebbe comunque di una dichiarazione fatta ad un terzo, cioè all'Agenzia delle Entrate, per cui sarebbe inidonea a fornire piena prova ma solo, a norma dell'art. 2735 c.c., liberamente valutabile dal Giudice.

Come rilevato dalla S.C. nella citata ord. n. 3145 del 11.2.2013 *"... il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta.*

Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:

"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli". Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia come oggetto un esercizio commerciale. Il che non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata: la signora S. è socia di una società di persone, la quale non gestisce l'albergo,



che è affittato ad altri, ma si limita alla riscossione dei canoni. Va quindi esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente.

Nè si può invocare, come sostenuto dall'Inps, l'ordinanza di questa Corte n. 845/2010, giacché colà furono ritenuti dovuti i contributi alla gestione commercianti da parte di un socio di società che svolgeva attività di intermediazione immobiliare, che quindi rientrava nel settore terziario, mentre nel caso di specie, l'attività della società era limitata alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato, che quindi in tale settore non può rientrare”.

Il caso di specie è in buona parte analogo a quello testè ricordato.

E' stato dimostrato tramite produzione documentale che nel periodo in cui l'INPS ha iscritto d'ufficio la Sig.ra B. [redacted] nella Gestione Commercianti I.N.P.S., dal 01.01.2007 al 28.02.2009, i soci della B. [redacted] P. [redacted] C. s.n.c. avevano affittato l'azienda, in particolare in data 05.12.2006, all'impresa individual [redacted] (doc. 7), e successivamente, in data 29.11.2007, alla Sig.ra B. [redacted] (doc.8, e recesso della affittuaria alla fine del 2008, doc.9).

Per altro, è stato anche documentato che dal mese di Agosto 2008 e fino al 31/1/2009 la ricorrente ha lavorato presso una gelateria, alle dipendenze della [redacted] [redacted] r. CUD 2008-doc.10).

A fronte di queste evidenti risultanze documentali, che attestano l'assoluta estraneità della ricorrente all'attività di gestione della società, vi è il vuoto probatorio dell'Istituto, che, come s'è detto, ha posto in essere verifiche esclusivamente formali senza accertare in fatto lo svolgimento di attività di commercio, tra l'altro con requisiti di prevalenza ed abitudine, da parte dell'attrice.

Ritiene il Tribunale che nel presente caso non siano state fornite idonee allegazioni o prove in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti (elementi e prove che era onere dell'Inps fornire ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. in quanto elementi costitutivi del credito contributivo fatto valere in giudizio).

Pertanto, restando assorbita ogni altra questione, va dichiarata illegittima la iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti, con conseguente annullamento degli avvisi di addebito opposti.



Le spese seguono parzialmente la soccombenza; in particolare va tenuto conto che l'errore che ha portato l'INPS a procedere all'iscrizione d'ufficio è stato generato dalla stessa ricorrente (ovvero dallo studio di commercialisti che compilò erroneamente le denunce dei redditi del 2007 e 2008) al 2005 almeno sino al 2009); sicchè pare equo compensare le spese di lite nella misura del 50%, ponendo il restante a carico di INPS nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, dichiara l'illegittimità dell'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti e dispone l'annullamento degli avvisi di addebito impugnati.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente nella misura del 50% dell'intero, intero che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge nonché rimborso del contributo unificato.

Reggio Emilia, 29 ottobre 2014

Il Giudice

dott.ssa Elena Vezzosi

